



Città di Chioggia
COMUNE DI CHIOGGIA

città d'arte

SETTORE URBANISTICA - Servizio Commercio

**ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE
AREE DEMANIALI MARITTIME LUNGO IL LITORALE DI
SOTTOMARINA E ISOLA VERDE**

Prot. n. 4350

IL DIRIGENTE

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2016;
visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
vista la L.R. 06 Aprile 2001 n. 10;
visto l'art. 48/Bis della L.R. n. 33 del 04 novembre 2002 e successive modificazioni;
visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 6 del 27/01/2004 e successive modifiche;
visto il regolamento sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera Consiliare n. 77 del 16.05.2012 e successive modificazioni;

A V V I S A:

gli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività lungo l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde (spiaggia), **nella stagione estiva 2016**, sono tenuti a presentare domanda nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo, al **Comune di Chioggia - Servizio Commercio nei termini perentori che vanno dal 1° FEBBRAIO al 15 MARZO 2016**.

Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, durante la stagione estiva del 2016, **n. 23 operatori** titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di cui **12 operatori per il settore non alimentare e 11 operatori per il settore alimentare**.

L'attività di vendita deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando esclusivamente banchi mobili anche motorizzati con motore elettrico (fatto salvo eventuale diversa motorizzazione da parte dei titolari di nulla osta che ne abbiano fatto uso negli anni precedenti) o a trazione servo assistita, con velocità non superiore a 5 Km/h della larghezza di ml. 1.50, lunghezza mt. 2,50 e altezza ml. 2.50 comprensiva della tenda di protezione. La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per lato, rispetto alla dimensioni del carrello stesso per il settore non alimentare.

L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non compresi nel settore commerciale indicato nel presente nulla-osta.

Ai sensi dell'art.4 comma 3 della L.R. 06.04.2001 n°10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.



Città di Chioggia

città d'arte

Nonosservanza delle predette disposizioni, oltre alla responsabilità contemplate dalla legge, comporterà la revoca del nulla osta in parola.

La partecipazione al bando in esame è subordinata alla presentazione di apposita istanza secondo modulistica predisposta dal servizio competente ed al pagamento di diritti di istruttoria, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328, come definiti dalla deliberazione della Giunta comunale n.556/2003, pari a € 225.00.

Entro il 30 aprile 2016 il Comune di Chioggia rilascerà i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dalla data di iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. In caso di parità, si dovrà considerare la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in parola, risultante dalla data di acquisizione della stessa al protocollo comunale indipendentemente dalle modalità della sua trasmissione

E' fatto divieto di cessione, a qualsivoglia titolo (acquisto e/o affitto ramo d'azienda, comodato d'uso,...), del nulla osta da parte del soggetto risultante assegnatario, anche unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica cui inerisce - stabilendo, in caso contrario, la decadenza immediata dalla titolarità dello stesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

Il mancato ritiro del nulla osta da parte dell'avente diritto entro un congruo termine, fissato in giorni 30 dal ricevimento della relativa comunicazione, comporta la decadenza automatica dal titolo ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

Nella domanda dovrà essere precisato il tipo di autorizzazione posseduta ed il settore merceologico di vendita.

Alla domanda, redatta secondo l'apposito schema, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, di cui risulta già titolare il richiedente;**
- 2) in caso di cittadino extracomunitario, copia altresì del permesso di soggiorno in corso di validità;**
- 3) copia dell'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria;**
- 4) documentazione attestante e comprovante, a norma di legge, la regolarità dei pagamenti dei contributi presso gli istituti previdenziali, rilasciata dagli stessi Enti interessati in data non anteriore al 1° gennaio 2016;**
- 5) eventuale altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria del bando.**

Saranno escluse dalla graduatoria le domande:

a) pervenute al Comune in data precedente il 1° FEBBRAIO e successiva al termine ultimo del 15 MARZO. Per le domande inviate tramite raccomandata A.R. si farà riferimento al timbro postale di spedizione. Per le domande **anticipate a mezzo telefax** si farà riferimento alla data e ora di ricezione del fax stesso. Le stesse dovranno comunque pervenire in originale al Protocollo comunale entro il termine del **20 marzo** al fine della formazione della apposita graduatoria. Per le domande trasmesse a mezzo posta elettronica certificata si farà riferimento alla data di ricezione della stessa;



Città di Chioggia

città d'arte

b) non sottoscritte secondo le modalità previste dalla legge, ovvero quando:

1. la sottoscrizione non sia stata apposta in presenza di un pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda e ad identificare il sottoscritto annotando gli estremi del documento di identità in corso di validità;
2. all'istanza, debitamente sottoscritta, non sia stata allegata fotocopia, ancorchè non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto;
3. prive degli elementi soggettivi e oggettivi necessari ai fini della predisposizione della graduatoria e dei documenti suindicati da allegare alla stessa.

c) prive degli allegati di cui ai suindicati punti 1, 2, 3 e 4;

d) mancanti dei requisiti richiesti.

Chioggia, il 28 GEN. 2016



IL DIRIGENTE
Arch. Mohammad Talieh Noori